

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

**MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E
TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1**

CONTRATTO SPECIFICO

**AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI
DI IMPIANTISTICA SPORTIVA E SERVIZI ANNESSI**

SUB-LOTTO GEOGRAFICO 1
LOTTO PRESTAZIONALE 1

DENOMINAZIONE INTERVENTO: PNRR-MISS.M5C2-MISURA3.1 – SPORT ED INCLUSIONE –
CENTRO PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA ED AMBIENTALE MEISINO
Cluster 2 "Rigenerazione Ex Galoppatoio" C.O. 5057
C.I.G. A052899B7A CUP C13I22000080006

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti").

TRA

L'arch. Maria Vitetta, in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, dell'Amministrazione Comune di Torino, con sede in Torino, corso Ferrucci n. 122 Codice fiscale e Partita IVA 00514490010, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "**Soggetto Attuatore**")

E

Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Società Cooperativa, sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Meuccio Ruini n.6, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia (RE) al n. 01704960358, P. IVA 01704960358, domiciliata ai fini del presente atto in Reggio Emilia (RE), Via Meuccio Ruini n.6, in

persona del Presidente e Legale Rappresentante Arch. Aniello Tafuro, nella sua qualità di impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con la mandante EP&S S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile con sede legale in Torino (TO), Via Treviso n.12, capitale sociale Euro 10.000,00, P. IVA 11040080019, domiciliata ai fini del presente atto in Torino (TO), via Treviso n.12, e la mandante Secured Solutions S.r.l., con sede legale in Cagliari, Via dell'Artigianato n.11, capitale sociale Euro 10.200 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari - Oristano al n. 03201270927, P. IVA 03201270927, domiciliata ai fini del presente atto in Cagliari, via dell'Artigiani n.11, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Reggio Emilia (RE) dott. Antonino Vacirca, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Reggio Emilia repertorio n. 70092 registrato a Reggio Emilia in data 22 giugno 2023 al n. 9191 (di seguito nominato, per brevità, anche "Appaltatore").

Soggetto Attuatore e Appaltatore sono di seguito designate anche, disgiuntamente, come "Parte" e, congiuntamente, come "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a) Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR"), la Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 "Sport e inclusione" si pone l'obiettivo di incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso interventi che favoriscano il recupero di aree urbane mediante la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi;
- b) in data 23 marzo 2022 il Dipartimento per lo Sport – in qualità di Amministrazione centrale titolare dell'investimento (di seguito anche l'"**Amministrazione Titolare**") - ha pubblicato n. 2 Avvisi di invito a manifestare interesse afferenti ai "Cluster 1" (CUP J55E22000170006), "Cluster 2" (CUP J53I22000120006) e "Cluster 3" (CUP J55B22000200006);
- c) i Comuni, in qualità di Soggetti Attuatori, sulla base di quanto disposto negli Avvisi a manifestare interesse di cui sopra, hanno pertanto presentato le proprie candidature all'esito delle quali, con appositi decreti del Dipartimento dello Sport, sono stati approvati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento per i Cluster 1, 2 e 3;
- d) al fine di dare attuazione agli interventi afferenti ai Piani Integrati - M5C2 - Investimento 3.1 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto-tecnico-operativo prestato da Sport e Salute S.p.A.;
- e) a tal fine Sport e Salute ha stipulato apposite Convenzioni con i Comuni di Torino in data 22/11/2022

- f) con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 05/12/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 2022/S 238-683767 del 09/12/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale, n. 145 del 12/12/2022, Sport e Salute, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 1, lett. I), n.2), dell'articolo 37, commi 6 e 7, lett. b), e dell'articolo 38, co. co. 1-bis, del Codice dei Contratti, ha indetto la *"Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per interventi di impiantistica sportiva e servizi annessi"* suddivisa in Sub-lotti Geografici e Lotti prestazionali, alla quale i Soggetti Attuatori potranno ricorrere per l'attuazione di quegli interventi,;
- g) all'esito della Procedura, con provvedimento Sub-Lotto Geografico n. 1 del 21/03/2023, il Sub-Lotto Geografico n. 1, Lotto Prestazionale 1 è stato aggiudicato in favore dell' Appaltatore di cui in epigrafe;
- h) in data 20/07/2023 tra Sport e Salute e l'Appaltatore è stato sottoscritto un Accordo Quadro concernente l'affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli Interventi di cui al Sub-lotto geografico 1 (di seguito **"Accordo Quadro"**)
- i) ai sensi del suddetto Accordo Quadro, l'Appaltatore si è impegnato ad assumere e ad eseguire le prestazioni richieste dal Soggetto Attuatore mediante la sottoscrizione di appositi Contratti Specifici (di seguito **"Contratti Specifici"**);
- j) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il **"Contratto Specifico"**);
- k) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- l) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: A052899B7A;
- m) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
- n) l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva e le altre garanzie secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico, nel Sub Disciplinare n. 1 e nelle Condizioni Generali, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione di seguito elencata con tutti i documenti alla stessa allegati o in essa richiamati:

- a) Condizioni particolari;
- b) Attestazione Rispetto Principio DNSH;

Si intendono interamente richiamati, ma non allegati al presente contratto i seguenti documenti:

- a) il bando ed il disciplinare di gare;
- b) l'Accordo Quadro;
- c) Progetto Esecutivo;
- d) le Garanzie prestate dall'Appaltatore;
- e) Pareri Conferenza dei Servizi Decisoria (Atto DD 356/2024 del 23/01/2023);
- f) Condizioni generali;
- g) Patto Integrità;
- h) Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili del territorio della Città Metropolitana di Torino;
- i) Protocollo di intesa per il monitoraggio e controllo delle Misure di Finanziamento pubblico e di investimento previste nel PNRR, sottoscritto dalla Città di Torino con la Guardia di Finanza il 14/10/2022;
- j) Codice di Comportamento;
- k) Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.

Articolo 2 - (Definizioni – Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

1. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e nella restante documentazione contrattuale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e della restante documentazione contrattuale;
 - dalle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche il "**Codice dei Contratti**") e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
 - dalle disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - dalle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; di cui al decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - dalle disposizioni di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico - Luogo di esecuzione)

1. Le previsioni del presente documento sono attuative e complementari rispetto alle disposizioni dettate dall'Accordo Quadro e da tutti gli atti facenti parte della documentazione contrattuale.
2. Il presente Contratto Specifico ha ad oggetto l'incarico professionale relativo ai servizi di:
 - a) **Direzione dei lavori (DL);**
 - b) **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);**
 - c) **Certificazione Energetica (APE) del fabbricato Ex Galoppatoio Militare.**(di seguito anche solo i "Servizi" o il "Servizio")
3. I predetti servizi riguardano *l'Intervento/gli interventi di seguito indicati:*
 - a) PNRR-MISS.M5C2-MISURA3.1 – SPORT ED INCLUSIONE – CENTRO PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA ED AMBIENTALE - Cluster 2 "Rigenerazione Ex Galoppatoio" C.O. 5057
4. I predetti servizi dovranno essere eseguiti in conformità alle caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
5. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella documentazione contrattuale.
6. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico in loco presso la sede di esecuzione delle opere ubicata nel Comune di Torino.
7. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento per l'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'arch. Vitetta Maria.

Articolo 4 – (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall'Appaltatore è: ing. Giorgio Bo.
2. Compito di/dei detto/i referente/i sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: EP&S S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile – via Treviso n.12 10144 Torino.
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del

presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. L'Ufficio della Direzione dei Lavori deve essere strutturato con le seguenti figure minime:
 - N. 1 Direttore dei Lavori
 - N. 1 Direttori Operativi
 - N. 1 CSE che, ove in possesso degli occorrenti requisiti, potrà coincidere con la figura del DL.
2. L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, indica le seguenti persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto:
 - a. SINISCALCO Umberto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino al n. 6317, C.F., con studio in via Treviso, 12 a Torino.
 - b. CENA Emiliano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino al n. 8124, C.F., con studio in via Treviso, 12 a Torino.

Articolo 6 – (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali e nella restante documentazione contrattuale.

Oltre a quanto sopra, 'incarico oggetto del presente Contratto comprende le seguenti ulteriori attività:

Attestazione di prestazione energetica (APE) del fabbricato "Ex Galoppatoio" alla conclusione dei lavori, come previsto nel calcolo delle parcelle professionali.

2. Per tutte le modalità e condizioni di espletamento delle ulteriori attività di cui al comma 1 che precede si rinvia alle relative specifiche disposizioni delle Condizioni Particolari.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni, tutti gli adempimenti, nonché tutti gli oneri e tutte le spese, da intendersi già pienamente remunerati e compensati con il Corrispettivo, occorrenti al corretto espletamento del Servizio, anche se non espressamente previsti nel Contratto, ma che risultino comunque necessari per la compiuta esecuzione del Servizio assumendo l'Appaltatore ogni inerente e conseguente alea.
2. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai fini del presente contratto l'imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore ex art.3 DPR 642/1972 mediante l'acquisto di appositi contrassegni: valore marca da bollo € 80,00, n. identificativo 01220937722045 emessa in data 04/07/2024.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 04/04/2022 tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura- U.T.G. di Torino.
2. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14/10/2022 tra il Soggetto Attuatore e la Guardi di Finanza Comando Provinciale di Torino
3. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico avrà durata a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo e sino all'emissione del certificato di avvenuto collaudo dei lavori cui i Servizi oggetto del presente affidamento si riferiscono.
2. La durata dei lavori sarà coerente con il cronoprogramma del progetto.
3. L'Appaltatore prende atto ed accetta che il corrispettivo per l'espletamento del Servizio prescinde del tutto dalla durata dei lavori, assumendo quindi l'Appaltatore espressamente e consapevolmente ogni alea relativa all'effettiva durata dei lavori.
4. L'esecuzione avrà inizio con le modalità e nei termini indicati nelle Condizioni Generali.

Articolo 10 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione, revisione dei prezzi)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate al presente Contratto Specifico. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.
2. Il corrispettivo complessivo spettante all'Appaltatore per la prestazione del Servizio (di seguito "Corrispettivo") è pari ad Euro 131.353,37 IVA esclusa, ed è determinato come segue:
 - a) € 85.716,20 (Euro ottantacinquemilasettecentosedici/venti) per la prestazione di cui al precedente art. 3.2, lett. a);
 - b) € 39.847,55 (Euro trentanovemilaottocentoquarantasette/cinquantacinque) per la prestazione di cui al precedente art.3.2, lett. b).
 - c) € 5.789,62 (Euro cinquemilasettecentottantanove/sessantadue) per la prestazione di cui al precedente art.3.2, lett. c).
3. Il corrispettivo, determinato a "**corpo**", secondo quanto specificato nel presente contratto specifico, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di

umento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara-

5. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 e secondo quanto di seguito disciplinato.

Il prezzo dei Servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i quali, su richiesta dell'Appaltatore e al ricorrere dei presupposti di legge, il Soggetto Attuatore potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dei successivi commi.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità ed è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario.

Eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra il Soggetto Attuatore e l'Appaltatore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).

6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, l'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore compenso oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

7. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal

corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

8. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni delle Condizioni Generali.
9. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico
10. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 17 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
11. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato al raggiungimento delle seguenti percentuali di stato di avanzamento dei lavori (30%, 60%, 90%) proporzionalmente al progredire dei lavori eseguiti, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo alle attività di Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.
12. I pagamenti avverranno in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali.
13. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero: _____, Banca: Cassa di Risparmio di Fossano, Agenzia: Torino 1, ABI: _____, CAB: _____, CIN: K, iban: _____
14. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
 - Cognome e nome: Dalmasso Stefano
 - Data e luogo di nascita:
 - Indirizzo di residenza:
 - Nazionalità: Italiana
 - Codice fiscale:

- Cognome e nome: Zorzi Renzo
- Data e luogo di nascita:
- Indirizzo di residenza:
- Nazionalità: Italiana
- Codice fiscale:

- Cognome e nome: Rapetti Massimo
- Data e luogo di nascita:
- Indirizzo di residenza:
- Nazionalità: Italiana
- Codice fiscale

15. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

16. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

Articolo 11 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante garanzia fideiussoria n. PC5VFAFY in data 24/04/2024 rilasciata dalla società/dall'istituto "Zurich Insurance Europe AG" agenzia/filiale di Milano, per un importo pari a € 20.723,62, con durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.
3. L'Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale contraddistinta al n.

A124C836949-LB, sottoscritta in data 01/12/2019 rilasciata dalla società/dall'istituto Lloyd's Insurance Company S.A. agenzia/filiale di Milano, per un importo pari a € 5.000.000,00, in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 24 delle Condizioni Generali.

4. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 12 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, a pena, in difetto, dell'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. La verifica di conformità delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà effettuato dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 13- (Subappalto)

1. Ai sensi dell'art. 31, co. 8, il subappalto non è consentito

Articolo 14 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà le seguenti penali:

- a) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 3 comma 2 lett. a) verrà applicata una penale pari al 1 ‰ di 85.716,20 €
 - b) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 3 comma 2 lett. b) verrà applicata una penale pari al 1 ‰ di 39.847,55 €
 - c) per la mancata presentazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima del rilascio del certificato di agibilità verrà applicata una penale pari al 1 ‰ di 5.789,62 €
 - d) in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6 dell'Accordo Quadro, sarà applicata una penale pari a 1 ‰ di 131.353,37 €.
2. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta. Si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali.

Articolo 15 – (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi degli articolo 1453 e seguenti del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 16 - (Modifiche assetti proprietari)



L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 17 - (Incompatibilità)

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico:
 - non potranno svolgere attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art.26, co.7 del Codice;
 - non potranno assumere attività di collaudo e di verifica di conformità ai sensi dell'art.102 co. 7 del Codice.
 - non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
2. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.
3. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 18 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto dalle Condizioni Generali.

Articolo 19 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione

negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 20 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 30 e 31 delle Condizioni Generali.

Articolo 21 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 17 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo

L'Appaltatore

[Arch. Aniello Tafuro]

Firmato digitalmente da:
*** ANIELLO TAFURO
Data: 10/07/2024 09:58:40

Il Soggetto Attuatore

[arch. Maria Vitetta]



MARIA VITETTA
COMUNE DI TORINO
09.07.2024 13:12:42
GMT+01:00

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi, regolamenti, atti e Condizioni generali richiamati nel presente atto:

- Art. 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 9 - (Termini e durata del contratto)
- Art. 10 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione, revisione dei prezzi)
- Art. 12 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)
- Art. 14 - (Penali)
- Art. 15 - (Esecuzione in danno)
- Art. 17 - (Incompatibilità)
- Art. 20 - (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

[Arch. Aniello Tafuro]

Firmato digitalmente da:
ANIELLO TAFURO
Data: 10/07/2024 09:58:40

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00007725 del 10/07/2024

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 11.vstd, AOO046-057.nd